

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1993

#### Risoluzione

legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 89/465/CEE

*Annunziata il 24 febbraio 1993*

#### IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0215) (1),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 99 del trattato CEE (C3-0333/95),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0424/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa ap-

portate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

EGON KLEPSCH  
*Presidente*

(1) G.U. n. C 205 del 13 agosto 1992, pag. 6.

Armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari \*  
Proposta di direttiva COM(92)0215 – C3-0333/92

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/465/CEE

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
<p>—</p> <p>Emendamento n. 1 Articolo 1, punti 1, 2 e 3</p> <p>1) nell'allegato E sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1993 le operazioni di cui ai punti 2, 7 e 11;</p> <p>2) nell'allegato F sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1993 le operazioni di cui ai punti 1, da 5 a 8, 12, 23 e 25; è soppresa a decorrere dal 1° gennaio 1993 la deroga relativa alle prestazioni degli avvocati e altri membri di libera professione di cui al punto 2;</p> <p>3) sono inoltre soppresse, a decorrere dal 1° gennaio 1993, le deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere c), e) ed f).</p> <p>Emendamento n. 2 Articolo 2</p> <p>È soppresa a decorrere dal 1° gennaio 1993 la deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della diciottesima direttiva 89/465/CEE.</p>	<p>—</p> <p>Emendamento n. 1 Articolo 1, punti 1, 2 e 3</p> <p>1) nell'allegato E sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 1993 le operazioni di cui ai punti 2, 7 e 11;</p> <p>2) nell'allegato F sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 1993 le operazioni di cui ai punti 1, da 5 a 8, 12, 23 e 25; è soppresa a decorrere dal 1° luglio 1993 la deroga relativa alle prestazioni degli avvocati e altri membri di libera professione di cui al punto 2;</p> <p>3) sono inoltre soppresse, a decorrere dal 1° luglio 1993, le deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettere c), e) ed f).</p> <p>Emendamento n. 2 Articolo 2</p> <p>È soppresa a decorrere dal 1° luglio 1993 la deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della diciottesima direttiva 89/465/CEE.</p>

(1) G.U. n. C 205 del 13 agosto 1992, pag. 6.

## TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEEEmendamento n. 3  
Articolo 3, frase introduttiva

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'articolo 13, parte C, della direttiva 77/388/CEE è completato come segue:

Emendamento n. 4  
Articolo 4

È soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1993 l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 77/388/CEE.

Emendamento n. 5  
Articolo 5, frase introduttiva

A decorrere dal 1° gennaio 1993, il punto 13 dell'allegato D alla direttiva 77/388/CEE è modificato come segue:

## TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 3  
Articolo 3, frase introduttiva

A decorrere dal 1° luglio 1993, l'articolo 13, parte C, della direttiva 77/388/CEE è completato come segue:

Emendamento n. 4  
Articolo 4

È soppresso a decorrere dal 1° luglio 1993 l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 77/388/CEE.

Emendamento n. 5  
Articolo 5, frase introduttiva

A decorrere dal 1° luglio 1993, il punto 13 dell'allegato D alla direttiva 77/388/CEE è modificato come segue:

